



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N 54/17 DEL 30.12.2013

Oggetto: Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 relativa all'intervento denominato "Realizzazione di un Parco eolico in Comune di Carbonia (CI)", proposto dalla GAJA S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società GAJA S.r.l. ha depositato a giugno 2012 e regolarizzato a settembre 2012, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l'intervento denominato "Realizzazione di un parco eolico in Comune di Carbonia (CI)", ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato A, punto 3) della Delib.G.R. n. 24/23 del 2008 (sostituita dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012), "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali".

L'intervento, il cui costo è pari a circa € 52.000.000, prevede la realizzazione in agro del Comune di Carbonia, in località denominata Sa Terra Niedda, di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori del tipo Siemens SWT-3.6-120, di altezza al mozzo pari a 90 m e diametro del rotore di 120 m, di potenza unitaria pari a 3,6 MW, per una potenza nominale complessiva dell'impianto pari a 50,4 MW. Nella fase di cantiere, l'area occupata dalla piazzola adibita all'allestimento di ciascun aerogeneratore sarà di circa 2500 mq (piazzola 50 x 50 m), che saranno ripristinati e restituiti all'uso attuale, mentre la fondazione interesserà un'area di 400 mq (20 x 20 m) per una profondità di circa 5 m. Si prevede la realizzazione, nell'area di impianto, di una sottostazione di trasformazione elettrica, che occuperà una superficie di 3000 mq e di un'area di servizio per il cantiere di circa 6.000 mq, nella quale non verranno realizzate opere permanenti.

In merito all'iter procedurale, l'Assessore fa presente che, con nota prot. ADA n. 2241 del 29.1.2013, il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) ha comunicato al proponente quanto segue: "Con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 8.10.2012 (G.U. del 17.10.2012), ci sono state importanti implicazioni sulla normativa regionale in materia di eolico, le cui conseguenze ... avrebbero comportato l'improcedibilità dell'intervento proposto da codesta Società in quanto ricadente all'interno dell'ambito di paesaggio



costiero n. 6, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 112, secondo comma, delle NTA del PPR. ... l'approvazione della L.R. 25 del 17 dicembre 2012...ha disposto che "Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009 è introdotto il seguente: "7 bis. La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi: - all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIR di cui alla tabella B della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'interno delle aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro degli stessi", fattispecie che pare solo parzialmente applicabile all'intervento proposto da codesta Società visto il ricadere di un aerogeneratore all'interno della fascia costiera, fatti salvi gli altri eventuali ulteriori accertamenti nel corso dell'istruttoria e che, comunque, la Società è invitata a voler effettuare anche consultando gli Enti competenti... lo Scrivente dovrà essere reso edotto degli intendimenti di codesta Società in merito a quanto sopra rappresentato...".

L'Assessore continua riferendo che, pur in assenza di riscontro da parte della Società, in data 25 febbraio 2013, presso la sala convegni dell'hotel Lù a Carbonia, si è tenuta la presentazione al pubblico del progetto e dello Studio di impatto ambientale (SIA), alla quale hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti di Associazioni ed Enti locali interessati; sono state formulate diverse osservazioni inerenti, principalmente, ai seguenti temi: possibili impatti sulle preesistenze storico archeologiche presenti nell'area d'intervento, scarso coinvolgimento della popolazione e dei suoi rappresentanti, interessamento di aree agricole di pregio e potenziali ripercussioni negative sulle attività turistiche e agrituristiche presenti nell'area.

Durante l'iter istruttorio, sono state depositate, presso il Servizio SAVI, osservazioni da parte di un privato cittadino (in data 2 agosto 2012), dal "Comitato No pale eoliche a Flumentepido e zone limitrofe", dai componenti la Commissione consiliare urbanistica e ambiente del Comune di Carbonia (consegnate nell'ambito della presentazione al pubblico svoltasi a Carbonia in data 25 febbraio 2013) e dal Comune di Carbonia, con note pervenute il 26 febbraio 2013 e il 05 marzo 2013. Le citate osservazioni, di cui si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria, sono state trasmesse alla Società proponente per la formulazione di eventuali controdeduzioni, in seguito non pervenute.

In data 5 aprile 2013 si è tenuta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Società, del Servizio SAVI, dell'ARPAS, del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, del Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale



di Iglesias del CFVA, della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna del MiBAC, del Comune di Carbonia e dell'Agazia LAORE Sardegna. Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota prot. n. 3691 del 31.5.2013 della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- nota prot. n. 20389/TP/CA-CI del 19.4.2013 del Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia Iglesias;
- nota prot. n. 8267 del 25.3.2013 della Provincia di Carbonia Iglesias;
- note prot. 8345 del 12.3.2013 e prot. 10802 del 28.3.2013 del Comune di Carbonia, e attestazione tecnica consegnata in sede di conferenza istruttoria;
- nota prot. 27449 del 18.4.2013 del Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale di Iglesias del CFVA;
- nota prot. 8733 del 4.4.2013 del Dipartimento provinciale di Carbonia Iglesias dell'ARPAS;
- nota prot. ADA n. 7414 del 3.4.2013 dell'Agazia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

Inoltre, sono pervenute al SAVI, da parte di privati cittadini, ulteriori osservazioni, inoltrate alla Società.

L'Assessore informa che il Servizio SAVI, tenuto conto delle rilevanti criticità e le ampie carenze documentali emerse nell'ambito dell'istruttoria condotta dallo stesso Servizio SAVI e dagli altri Enti convenuti, valutato il contenuto dei pareri, dei contributi istruttori e delle osservazioni, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, le cui motivazioni, oltre che essere state illustrate in sede di Conferenza, sono state comunicate al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., con nota prot. ADA n. 14212 del 24.6.2013, i cui contenuti sono di seguito riportati:

1. relativamente alla componente paesaggio e beni culturali, come riportato in tutte le osservazioni e pareri di cittadini, Amministrazione comunale ed Enti territorialmente competenti, l'area prevista per l'installazione dell'impianto in questione è caratterizzata da un grande valore storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico. Tali aspetti non sono stati adeguatamente analizzati ed approfonditi dal Proponente. In proposito, si espongono sinteticamente i contenuti dei pareri pervenuti:



- a. con nota Prot. n. 20389/TP/CA-CI del 19.4.2013, il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, nell'esprimere "parere negativo alla realizzazione del progetto", ha comunicato, tra l'altro, che: "Il contesto territoriale in cui si inserisce l'impianto eolico è caratterizzato da un elevato valore paesaggistico e ambientale per la presenza di numerosi beni culturali e paesaggistici (la cui ricognizione è stata affrontata in maniera estremamente marginale nel progetto), tra i quali predomina il Parco Archeologico del sito fenicio punico di Monte Sirai, ubicato in prossimità del parco eolico, ma anche l'Area Archeologica del Nuraghe Sirai – Nuraxeddu, il Nuraghe Piliu e l'Area Archeologica della Strada Sulcitana, ma ancora altre numerose emergenze tra le quali si possono citare, ad esempio, i villaggi sorti nel periodo tardo punico come Tierra Niedda, Arcu de Is Ulmus e la chiesa medievale di S. Maria di Flumentepido. Ma è da rimarcare, inoltre, la presenza degli insediamenti storici della civiltà contadina che rappresentano dei beni identitari secondo quanto prevede il PPR, quali ad esempio il Medau Is Fenus, il Medau Atzori e il Medau Terra Niedda – San Giorgio. I beni sopra menzionati, sia paesaggistici che identitari, risultano puntualmente identificati, riperimetrati e disciplinati nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Carbonia, pubblicato sul BURAS n. 11 del 18.4.2011 e redatto in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Secondo quanto premesso questo Servizio ritiene che la presenza di 14 aerogeneratori di altezza totale pari a 150 m, in un'area di elevata valenza paesaggistica dal punto di vista storico-culturale, per la fitta concentrazione di emergenze archeologiche, religiose e di insediamenti storici della civiltà contadina, costituisca un risultato d'insieme non compatibile con gli elementi tutelati. L'intervento proposto introduce, infatti, una modificazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico percepibile in maniera marcata principalmente dall'insediamento fenicio punico del Monte Sirai, ma in misura elevata anche dalle altre numerose emergenze storico culturali presenti nelle aree limitrofe. Il paesaggio intorno a questi elementi è modificato dalla presenza degli aerogeneratori, in quanto percepiti come elementi estranei ed incongrui rispetto ai suoi caratteri peculiari, percettivi e simbolici e che determinano un'alterazione di tipo intrusivo del sistema integrato di relazioni di carattere funzionale, storico, visivo e culturale tra le componenti di interesse paesaggistico sopra descritte. Pertanto questo ufficio ritiene il sito prescelto dalla ditta proponente come area non idonea alla installazione di un parco eolico, in accordo con quanto indicato dal DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/34 del 12.11.2012: "Linee guida per l'installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui



- alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell'attuazione dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011" che considerano non idonee le "zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso"";
- b. il Comune di Carbonia, con nota prot. 6769 del 25.2.2013, ha comunicato, tra l'altro, che "sarà nostra cura opporci in tutti i modi possibili alla realizzazione di un simile progetto in una zona situata in prossimità di un parco archeologico di particolare interesse culturale storico e religioso. Segnaliamo l'eccessiva vicinanza delle pale al sito Fenicio Punico, alle realtà nuragiche e alle aree di interesse religioso come Flumentepido, ma anche il grave impatto visivo verso il mare (costa sud occidentale) del parco in oggetto, che comporterebbe una pesante interferenza su tutti gli aspetti qualificanti dell'insediamento archeologico, il quale si qualifica e si apprezza per la relazione con la costa e con il sito archeologico della vicina Sant'Antioco. Tanto più che siamo in presenza di un parco eolico già realizzato sui confini del Comune di Carbonia nelle aree di Portoscuso, che ha già prodotto un grave intervento su questi aspetti. I nuovi aerogeneratori del progetto di Carbonia, infatti, si andrebbero ad aggiungere a quelli esistenti, comportando su tutta la valle da Carbonia fino al mare (per tutto lo specchio visivo delle isole di San Pietro e di Sant'Antioco) una sproporzionata ed inaccettabile presenza di pale eoliche."
- c. il Comune di Carbonia, con nota prot. 7386 dell'1.3.2013, ha trasmesso il documento "Relazione scientifica sul contesto territoriale proposto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio di Carbonia", in cui si dichiara, tra l'altro: "non è neanche pensabile che in presenza di tale continuità fra paesaggio e archeologia si possa ulteriormente compromettere il territorio in questione con un'ulteriore presenza di torri eoliche, che, oltre a seppellire le ultime evidenze archeologiche vallive ora descritte, impedirebbero la fruizione dell'intero Parco archeologico di Monte Sirai dal territorio circostante il pianoro, a Nord-Ovest e a Ovest, e annullerebbero, se dal Parco di Monte Sirai ci si rivolgesse verso Ovest, cioè verso il mare, la stessa percezione dell'esistenza di un paesaggio circostante, che semplicemente non esisterebbe più..... Ecco perché la conclusione di qualsiasi analisi che tenesse in considerazione anche la sola esistenza di tale Parco Archeologico, non può che essere la seguente: non può essere ammessa l'esistenza di un parco eolico nello stesso territorio nel quale ricade il Parco Archeologico; sono due entità che non possono coesistere";



- d. in aggiunta alle precedenti note, il Comune di Carbonia ha inoltre trasmesso, con nota prot. 8345 del 12.3.2013, un'integrazione alla succitata relazione, la deliberazione del Consiglio Comunale di Carbonia n. 12 del 6.3.2013 e ha consegnato, in sede di conferenza istruttoria, un'attestazione tecnica dell'Ufficio Area urbanistica territorio e ambiente del Comune di Carbonia, riportanti ulteriori criticità;
- e. la Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. n. 3691 del 31.5.2013, ha riportato i pareri delle competenti Soprintendenze, riprese sinteticamente di seguito: "... la Soprintendenza Archeologica ritiene che il forte impatto visivo, costituito dalle notevoli dimensioni degli aerogeneratori entrerebbe in contrasto stridente con le visuali percepibili dai monumenti archeologici, penalizzando pesantemente il paesaggio, evidenziando le forti criticità legate alla realizzazione dell'intervento in oggetto. Le considerazioni appena espresse vengono riprese anche dalla Soprintendenza per i BAPSAE delle Province di Cagliari e Oristano, che nella nota prot. n. 5497 del 4.4.2013, rileva preliminarmente la consistenza del patrimonio architettonico sottoposto alla disciplina della parte II del D.Lgs. 42/2004 insistente nell'area contermine dell'impianto in progetto come individuata dalle citate Linee Guida e completamente trascurato dal proponente.... A seguito della disamina delle ricadute dell'impianto oggetto di valutazione sul patrimonio architettonico e paesaggistico, la Soprintendenza per i BAPSAE delle Province di Cagliari e Oristano esprime parere contrario alla sua realizzazione in quanto l'area di influenza paesaggistica dell'impianto proposto investe beni sottoposti a tutela dalla parte II e III del Codice dei BB.CC., [...] sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore storico-culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela...".nella stessa nota la Direzione conclude comunicando che: "In definitiva, questa Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, tenuto conto dei pareri istruttori e delle valutazioni delle Soprintendenze competenti, preso atto di quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria, in considerazione dell'esigenza di salvaguardare l'importante contesto archeologico e paesaggistico di riferimento, esprime parere negativo sull'intervento "Realizzazione di un parco eolico in Comune di Carbonia", oggetto di valutazione di impatto ambientale";
2. incoerenza con norme, piani e linee guida; come risultato evidente durante la conferenza istruttoria, l'intervento proposto non è coerente con diverse norme e piani vigenti in materia. In particolare:



a. con la citata nota Prot. n. 20389/TP/CA-CI del 19.04.2013, il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, ha comunicato che “parte dell’impianto in progetto, in particolare gli aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4, WTG5 e WTG13 con le relative piazzole e strutture accessorie, ricade all’interno di beni paesaggistici e precisamente:

- l’aerogeneratore WTG13 è ubicato all’interno della “fascia costiera” di cui all’art. 17, comma 3, lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR;
- gli aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4 e WTG5, così come esplicitato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ricadono in area coperta da vegetazione classificata come “bosco” e pertanto vincolata per effetto dell’art. 142, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42: “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” e per effetto dell’art. 17, comma 4, lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Si evidenzia che negli ambiti di paesaggio costieri, ai sensi dell’art. 6, comma 7bis della L.R. 3/2009, così come modificata dall’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2012, la realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti non è consentita se ricadono in beni paesaggistici.”

In proposito anche il Servizio SAVI, con nota prot. ADA n. 2241 del 29.1.2013, aveva comunicato la parziale incoerenza dell’intervento proposto con la citata legge regionale, “visto il ricadere di un aerogeneratore all’interno della fascia costiera, fatti salvi gli altri eventuali ulteriori accertamenti nel corso dell’istruttoria e che, comunque, la Società è invitata a voler effettuare anche consultando gli Enti competenti ... lo Scrivente dovrà essere reso edotto degli intendimenti di codesta Società in merito a quanto sopra rappresentato...”. Alla suddetta comunicazione non ha fatto seguito, in proposito, alcun tipo di riscontro formale, né di tipo informativo né, tantomeno, di tipo progettuale, da parte del proponente;

b. il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, nella nota sopra menzionata, aggiunge che “alcuni aerogeneratori sono stati previsti in aree agricole classificate dal PUC di Carbonia come zone agricole di pregio, nonché idonee alla realizzazione di colture agricole avanzate, nelle quali sono presenti vigneti storici di Carignano del Sulcis DOC e Vermentino di Sardegna DOC, uliveti e impianti di forestazione produttiva. Si evidenzia che il sopra citato DM Sviluppo Economico 10



- settembre 2010* “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” considera come aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili le aree agricole interessate da produzioni agricole – alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali). Tale assunto è stato recepito anche nella deliberazione della Giunta regionale n. 45/34 del 12.11.2012”;
- c. la Provincia di Carbonia Iglesias, con nota prot. n. 8267 del 25.3.2013, comunica, tra l’altro, che: “l’area di intervento risulta adiacente ad un settore in cui sono già stati installati 34 aerogeneratori ed altri 38 sono stati autorizzati, pertanto la previsione di ulteriori 14 aerogeneratori determinerebbe una condizione di contrasto con quelle che sono le linee guida che il PUP/PTC prevede negli accordi territoriali nel Campo della Produzione di Energia da fonti rinnovabili...”;
- d. pur considerando, come riconosciuto da tutti gli Enti partecipanti alla conferenza istruttoria, un grado di dettaglio progettuale ben al di sotto di quello che dovrebbe essere proprio di un progetto definitivo, dall’analisi della documentazione trasmessa, è risultata evidente l’incoerenza dell’intervento proposto con alcuni vincoli morfologici e norme di buona progettazione indicate nello Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (Linee Guida) allegato alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16 gennaio 2009. In particolare, dall’analisi dei documenti “Carta dei suoli” e “Carta delle acclività”, emerge il ricadere di diversi aerogeneratori (WTG 1, WTG 2, WTG 3, WTG 5, WTG 6, WTG 11, WTG 14) in siti caratterizzati da un’acclività potenzialmente superiore al 15%, condizione escludente per la localizzazione degli aerogeneratori, ai sensi delle Linee Guida vigenti. Altro aspetto molto importante e non verificato per diversi aerogeneratori proposti (WTG 4, WTG 5, WTG 7, WTG 8, WTG 9, WTG 10, WTG 12) riguarda la distanza da ricettori sensibili (di cui manca un adeguato censimento), come indicato al punto 4.3.3 Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali delle Linee Guida. In particolare, per il WGT 9, emerge la distanza di soli 60 metri da un edificio utilizzato come civile abitazione, mentre il WGT 10 dista solo 380 m da un’abitazione e a 440 m da un agriturismo, valori ben al disotto di quelli previsti dalle Linee Guida. Si evidenzia, in proposito, che le distanze di rispetto dagli insediamenti rurali sono state inserite nelle Linee Guida al fine di tutelare, principalmente, la salute delle persone abitualmente presenti negli stessi insediamenti. Infatti, per distanze inferiori non possono essere minimizzati e, anzi, assumono particolare rilevanza alcuni importanti fattori di impatto, quali rumore, rumore a basse frequenze, ombreggiamento, flickering, impatto



elettromagnetico e impatto visivo, tutti direttamente o indirettamente connessi alla componente Salute Pubblica;

3. interferenze con attività, strutture e infrastrutture esistenti nel territorio; come evidenziato nelle diverse osservazioni pervenute, non controdedotte da parte del Proponente, ed emerso in sede di conferenza istruttoria, la realizzazione dell'intervento proposto potrebbe interferire fortemente con diverse attività, strutture e infrastrutture esistenti nel territorio. In particolare:
 - a. gli aerogeneratori WTG 6, WTG 9, WTG 11 e relative opere connesse, interessano porzioni di aree in cui sussistono attualmente coltivazioni agricole di pregio, quali vigneti di Carignano del Sulcis DOC e Vermentino di Sardegna DOC, oliveti e altre produzioni agricole di qualità. Il Proponente non ha considerato né tantomeno valutato i possibili impatti del progetto sull'agroecosistema e le attività agricole citate, verificando anche le eventuali interferenze con disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo;
 - b. a breve distanza dagli aerogeneratori WTG 10, WTG 12, WTG 13, WTG 14, svolge la propria attività un'azienda agrituristica, che potrebbe risentire negativamente della presenza dell'impianto, anche dal punto di vista della fruibilità del paesaggio e dell'ambiente. Tali potenziali interferenze non sono state minimamente analizzate dal Proponente, che non ha neanche fornito alcuna controdeduzione alle osservazioni trasmesse dalla rappresentante dell'azienda citata;
 - c. come indicato nella nota prot. 27449 del 18.4.2013 del Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di Iglesias del CFVA, gli "aerogeneratori WTG 2, WTG 3 e WTG 5 ricadono in area interessata da progetto di rimboschimento REG/CEE 2080/92, e pertanto assoggettata al relativo vincolo per 20 anni dalla realizzazione; inoltre trattandosi di rimboschimento a quercia da sughero è classificata "Bosco"....WTG 4 ricade in area classificata "Bosco" per la presenza di macchia bassa costituita da elementi tipici della macchia mediterranea, WTG 2 ricade in area percorsa da incendio nell'anno 2003 e come tale soggetta alle limitazioni d'uso di cui alla L. 353/2000". Tali aspetti non sono stati considerati dal proponente, né, tantomeno, sono stati valutati i relativi impatti;
 - d. altro aspetto non affrontato nella documentazione depositata risulta essere l'interferenza del layout di progetto con il tracciato del previsto metanodotto Galsi. In particolare, gli aerogeneratori WTG 3 e WTG 12 distano circa 60 metri dal tracciato dell'importante infrastruttura citata, mentre il WTG 10 dista solo 12 metri dal tracciato, ubicazione assolutamente incompatibile con la realizzazione ed esercizio del metanodotto;



4. carenze documentali: come già anticipato, in sede di conferenza istruttoria, da parte del Servizio SAVI e di tutti gli Enti partecipanti è emersa la carenza e l'inadeguatezza della maggior parte degli elaborati costituenti lo SIA e il progetto, non avente un grado di dettaglio e approfondimento proprio di un progetto di livello definitivo, ai sensi delle norme vigenti. In particolare, risultano assenti o non minimamente adeguati ad uno standard minimo di progettazione e di analisi ambientale:
- a. l'analisi delle alternative, di tipo tecnologico, dimensionale e localizzativo;
 - b. l'analisi costi-benefici, atta a valutare congiuntamente sia gli aspetti prettamente economico-finanziari dell'opera sia i riflessi di carattere ambientale;
 - c. diversi elaborati e/o analisi previsti dalle Linee Guida (studio sulle interferenze sulle telecomunicazioni, analisi dell'evoluzione giornaliera dell'ombra, verifica delle distanze delle turbine dai confini di proprietà delle tanche, verifica delle distanze di rispetto dagli insediamenti rurali, verifica delle distanze reciproche tra le turbine, analisi anemologica, stimata sulla base di dati rilevati in situ per almeno un anno e che certifichi le caratteristiche di ventosità dell'area al riferimento dei 70 m s.l.m, studio previsionale dell'impatto acustico, studio sui campi elettromagnetici, verifica delle distanze da strade provinciali e dei vincoli morfologici);
 - d. la descrizione e definizione progettuale, tramite relazioni ed elaborati grafici rappresentativi in scala adeguata, delle caratteristiche strutturali degli aerogeneratori, delle piazzole e delle opere di fondazione e della viabilità funzionale all'impianto, sia nella fase di cantiere (costruzione/dismissione) che in esercizio, con la precisazione e rappresentazione delle caratteristiche (larghezza, raggi curvatura, attraversamenti puntuali corsi d'acqua, etc.) dei tratti nuovi e delle necessità di adeguamento dei percorsi esistenti;
 - e. la relazione geologica, relazione geotecnica e relazione idrogeologica specifiche e rappresentative dell'area interessata;
 - f. il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
 - g. il monitoraggio avifaunistico in situ della durata di almeno un anno;
 - h. il piano di monitoraggio delle componenti ambientali;
 - i. l'analisi di intervisibilità e le fotosimulazioni, comprensive di tutti gli impianti eolici già realizzati, quelli autorizzati e quelli con iter procedurale in itinere;



- j. la valutazione previsionale di impatto acustico, per cui, in proposito, si evidenzia il parere del Dipartimento provinciale di Carbonia Iglesias dell'ARPAS, trasmesso con nota prot. 8733 del 4.4.2013, in cui si conclude affermando che "relativamente alla componente ambientale impatto acustico le carenze informative, di esposizione e di analisi sopra esposte, unitamente al grado di incertezza residuo della previsione, non consentono di addivenire ad una valutazione positiva e certa del documento esaminato, circa il non superamento dei limiti assoluti e differenziali di immissione".

Infine, si riporta quanto rilevato, per quanto di propria competenza, dal Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias: "la carenza degli elaborati nei riguardi della progettazione della nuova viabilità, delle piazzole di servizio degli aerogeneratori, della sottostazione di trasformazione con i locali annessi e le recinzioni, la mancanza di una fotosimulazione comprendente tutti gli impianti eolici già realizzati, quelli autorizzati e quelli con iter procedurale in itinere e la inadeguatezza della carta di intervisibilità e delle fotosimulazioni proposte. Inoltre è stata riscontrata la non conformità della Relazione Paesaggistica - documento fondamentale ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica - con quanto prescritto dal DPCM 12.12.2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", nel quale sono definiti le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della Relazione Paesaggistica, ma anche con quanto previsto nel capitolo 4.1 dello "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici", allegato alla delibera di Giunta regionale n. 28/56 del 26.07.07, che definisce la documentazione da produrre, le aree e scale di studio, la lettura storica dei luoghi, la lettura visiva e lo studio dell'intervisibilità, nonché i principali tipi di modificazioni e alterazioni che possono derivare dall'installazione di un impianto eolico. Inoltre, da ultimo, si evidenzia che il progetto in esame non rispetta neanche le indicazioni inserite nell'allegato 4 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" del DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

5. Simili carenze sono evidenziate anche dalla Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la nota del 31.5.2013: "si rileva che la documentazione progettuale presentata dal proponente è risultata carente e non rispondente al livello di progetto definitivo definito dalla normativa vigente in relazione all'illustrazione compiuta delle opere e alle ricadute sul patrimonio culturale, anche con particolare riguardo a quelle relative alla viabilità di servizio e alle opere di connessione alla rete e all'individuazione puntuale dei beni culturali e



paesaggistici insistenti nell'intorno dell'impianto, come puntualmente precisato dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. del 10.9.2010. Ciononostante, l'analisi del progetto ha consentito comunque di evidenziare notevoli criticità per quanto attiene agli aspetti connessi all'esigenza di tutela del patrimonio culturale".

A seguito della ricezione del preavviso di diniego ai termini dell'art. 10 bis della L. 241/90, la Società ha trasmesso la nota pervenuta il 5 luglio 2013 (prot. ADA n. 15468 del 5.7.2013), cui ha allegato delle "osservazioni scritte" e gli elaborati seguenti: Tavola di dettaglio delle acclività, Studio anemologico, Elaborato in 01 – interferenze visive asse Sirai-mare.

La citata nota è stata trasmessa dal Servizio SAVI al Comune di Carbonia, al Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia Iglesias e alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per le valutazioni di competenza, stanti i pareri negativi espressi. Sono successivamente pervenuti i seguenti pareri:

1. il Comune di Carbonia, con nota prot. 33389 del 31.10.2013, ha trasmesso la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 30.10.2013, con cui si conferma "il parere contrario" alla realizzazione del Parco eolico nel Comune di Carbonia, in località Terra Niedda, proposto dalla Società Gaja Srl;
2. la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. n. 7965 del 27.11.2013, comunica che: "tenuto conto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente successivamente allo svolgimento della conferenza del 5.4.2013, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia dell'importante contesto archeologico e paesaggistico di riferimento, conferma il parere negativo già espresso con nota n. 3691 del 31.5.2013 e relativa alla "Realizzazione di un parco eolico in Comune di Carbonia", oggetto di valutazione di impatto ambientale";
3. il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia Iglesias, con nota prot. 56052 del 21.11.2013 comunica che: "ferme restando le carenze progettuali già segnalate con la nota 20389 del 19.04.2013, le osservazioni e la documentazione presentate non contengono elementi tali da determinare la modifica del parere già espresso con la nota citata. Si ribadisce, quindi, che l'introduzione di un nuovo parco eolico, costituito da un rilevante numero di aerogeneratori, in un contesto territoriale caratterizzato da un elevato valore paesaggistico e ambientale determinerebbe una ulteriore alterazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, che mal si concilia con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico



culturali del territorio. Tale alterazione risulta percepibile, in particolar modo, dall'insediamento archeologico di Monte Sirai, ma anche, in misura elevata, dagli altri siti archeologici, dalle strade ad elevata valenza paesaggistica e di fruizione turistica che attraversano la regione, nonché dalle isole minori di Sant'Antioco e San Pietro, le quali, si vuole ricordare, si configurano come bellezze panoramiche e sono interamente sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, questo Servizio esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto".

L'Assessore prosegue evidenziando che le osservazioni scritte formulate dalla Società proponente, non hanno pertanto risolto le criticità e le carenze sopra esposte ed evidenziate nel corso dell'istruttoria. Anche la generica proposta di revisione ipotizzata nella risposta al preavviso di diniego, mai rappresentata in corso di istruttoria "del numero degli aerogeneratori, ed alcuni leggeri posizionamenti non sostanziali di quelli rimanenti", non supportata da alcun riferimento progettuale, non può essere accolta, tenuto conto dell'elevato valore paesaggistico e ambientale dovuto alla presenza di numerosi beni culturali e paesaggistici (come esplicitato nei pareri degli Enti competenti) del contesto territoriale in cui, comunque, riferendosi a modifiche non sostanziali del posizionamento degli aerogeneratori residui, andrebbe ad inserirsi anche l'impianto solo ipotizzato dal Proponente.

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto di quanto emerso in sede di presentazione al pubblico, di conferenza istruttoria, valutata la documentazione agli atti, comprese le osservazioni, i contributi istruttori e i pareri pervenuti, viste le osservazioni scritte presentate dalla società proponente a seguito della nota prot. ADA n. 14212 del 24.6.2013 e i successivi pareri degli Enti, il Servizio SAVI conferma la proposta di giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Realizzazione di un Parco eolico in Comune di Carbonia (CI)", proposto dalla società GAJA S.r.l., per le motivazioni già ampiamente illustrate.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente,

DELIBERA

- di esprimere, richiamate le parziali condizioni di improcedibilità ai termini della L.R. 25/2012, e le motivazioni esposte nella premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54/17
DEL 30.12.2013

dell'intervento denominato "Realizzazione di un Parco eolico in Comune di Carbonia (CI)",
proposto dalla società GAJA S.r.l.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci